



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 Reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il giorno **ventidue** del mese di **maggio 2014** ad ore **20.05** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Buffa Fabrizio**
2. **Buffa Manuela**
3. **Buffa Stefania**
4. **Dellamaria Claudio**
5. **Gecele Livio**
6. **Gecele Tullio**
7. **Granello Luciano**
8. **Martini Alessandro**
9. **Menon Jessica**
10. **Nervo Bruno**
11. **Nervo Lido**
12. **Oss Sergio**
13. **Prati Eric**
14. **Trisotto Fiorello**

Sono assentati giustificati i Signori: **Avanzo Maria**

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 2 dell'ordine del giorno.

Oggetto: approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

rilevata l'opportunità di adottare, in questa fase di incertezza normativa per quanto concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un regolamento con il quale disciplinare la nuova componente TASI negli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro giuridico definito e stabile la regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo;

visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 07 marzo 2014.

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 199, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 32 dd. 19/12/2013;

visto lo Statuto Comunale;

acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

con voti favorevoli n. 14 su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di Pieve Tesino a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
2. di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili del Comune TASI composto di n. 21 articoli;
3. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014;
4. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n.14, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L al fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2014 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
 - b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.



COMUNE DI PIEVE TESINO

(Provincia di Trento)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I.

Approvato con deliberazione n. ____ del Consiglio Comunale di data _____

TITOLO I° -

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Pieve Tesino della componente TASI dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come integrata, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n.36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.
2. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione da parte del comune di servizi rivolti alla collettività ed è disciplinato dall'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm. nonché, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, comma 669 e seguenti della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola il possesso dei requisiti di cui al decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Per la determinazione in particolare della base imponibile delle aree edificabili si applica quanto previsto all'Art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'IMUP.

Art. 5 – Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può azzerare o aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

2. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. Negli anni successivi in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 6 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

Art. 7 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 8 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria ma al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI secondo percentuale di riparto fra i due soggetti, determinata nel provvedimento di approvazione delle aliquote, nei limiti previsti dalle norme in vigore, fatta salva, per l'anno 2014, l'esenzione prevista ai sensi del precitato art. 21 bis, comma 3, della L.P. 15 novembre 1993, n.36.
All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare si applica l'aliquota e la detrazione prevista dal Comune per le abitazioni principali.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori,

fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 10 – Detrazione per abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
3. Il Comune, con la delibera di cui al comma 2, può estendere la detrazione per abitazione principale, stabilendone il relativo ammontare, anche all'occupante o al detentore dell'unità immobiliare, purché per quest'ultimi ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
4. La detrazione compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
5. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Art. 11 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi del precitato art. 21 bis, comma 5, della L.P. 15 novembre 1993, n.36, sono assimilate ad abitazione principale ai fini dell'applicazione della TASI, le unità immobiliari e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, possedute titolo di proprietà o di usufrutto:
 - a) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. Tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità

immobiliare ed opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro cinquecento.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse su richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato;

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 12– Esenzioni

1. Sono esenti dal Tributo per i Servizi Indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 21 bis, comma 2, della L.P. n. 36/1993, l'esenzione dalla TASI di fabbricati ed aree fabbricabili posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettere a) e b) della L.P. n. 3/2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino Alto Adige – Sudtirolo, dai Comuni, dalle Comunità e dai loro enti pubblici strumentali, prescinde dalla destinazione d'uso degli immobili.
2. Sono altresì esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., come di seguito richiamati:
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222 (attività religiose) ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall'art. 91 bis del D.L. 24.01.2012 n. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, in legge 02.05.2014, n. 68, sono esenti dalla TASI i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
3. Per l'anno 2014, sono altresì esenti, le altre fattispecie contemplate dall'art. 21 bis, comma 2, della L.P. 15 novembre 1993, n.36.
4. Possono essere esentati dal versamento della TASI, nell'ambito del provvedimento di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, le seguenti tipologie di immobile:
 - abitazioni con un unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 13 – Fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 99, comma 1, lettere c), d), e) della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e successive modificazioni, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini IMUP, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 14 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 8 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione dei fabbricati e delle aree assoggettabili al tributo abbia avuto inizio.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMUP in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
4. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 15 – Termini e modalità di versamento

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto

per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore o uguale a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
6. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. In caso di mancata pubblicazione degli atti sul sito del MEF entro i termini previsti, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
8. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
9. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
10. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
11. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Art. 16 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 17 – Accertamento

1. L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 commi da 161 a 170.
2. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della citata L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica e di accertamento d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

3. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.15, comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997.
9. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (Ravvedimento)
10. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto a titolo di imposta non sia superiore all'importo di 13 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 18 – Attività di controllo e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TASI e/o di IMUP. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario TASI e IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
6. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad euro 12 annue in relazione anche a quanto previsto all'art. 14, comma 4, del presente regolamento.

Art. 19 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

INDICE

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASI	2
ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI	2
ART. 4 – BASE IMPONIBILE DELLA TASI	2
ART. 5 – ALIQUOTE DELLA TASI	2
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE	3
ART. 7 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO	3
ART. 8 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO	3
ART. 9 – DECORRENZA DELLA TASI	4
ART. 10 – DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	4
ART. 11 – ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.....	4
TITOLO II	5
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	5
ART. 12 – ESENZIONI	5
ART. 13 – FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE O A NUOVA COSTRUZIONE	6
TITOLO III	6
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI	6
ART. 14 – DICHIARAZIONE	6
ART. 15 – TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO	6
ART. 16 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	7
ART. 17 – ACCERTAMENTO	7
ART. 18 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RIMBORSI	8
ART. 19 – CALCOLO DEGLI INTERESSI	8
TITOLO IV	9
DISPOSIZIONI FINALI	9
ART. 20 – NORMATIVA DI RINVIO.....	9
ART. 21 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	9

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 23.05.2014, n. 159 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 23.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione:
- dichiarata immediatamente esecutiva

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo